

CREDITI FORMATIVI A CHI SEGUE UN INSEGNAMENTO CONFESSIONALE

C'è un Paese della Terra in cui, nelle scuole appartenenti allo Stato, si insegna religione. Fin qui, nessun problema. Il bello, però, è che i Docenti di religione, pagati dallo Stato, sono scelti dal clero di uno stato estero (una monarchia assoluta di tipo teocratico); ricevono uno stipendio più alto dei Docenti di qualsiasi altra materia (hanno scatti stipendiali biennali, mentre i "comuni" Docenti li hanno sessennali); ed ora possono pure contribuire alla valutazione degli studenti, quasi come un insegnante di latino, filosofia o scienze, cioè come quei Docenti che insegnano materie obbligatorie per tutti, perché fondate su dati obiettivi e non opinabili.

Di quale Paese parliamo? Afghanistan? Iran? Arabia Saudita? Nossignori, parliamo dell'Italia, là dove il "Sì" suona più forte ogni volta che le gerarchie vaticane richiamano all'ordine chi deve amministrare la Repubblica nata dalla Resistenza.

Ma andiamo per ordine. Con le sentenze 203/1989 e 13/1991, la Corte Costituzionale ha già chiarito che non esiste nemmeno obbligo di materia alternativa all'IRC (Insegnamento Religione Cattolica). Infatti, l'IRC può esistere nella Scuola italiana solo a patto di un'assoluta ed incondizionata facoltatività, che tuteli la libertà di religione, così come la libertà di non professare religione alcuna. L'IRC, dunque, non essendo come le altre una disciplina oggettiva, né scientificamente verificabile, ed avendo a che fare con la sfera spirituale e soggettiva dell'individuo, non può contribuire in modo obiettivo alla valutazione del discente: come sarebbe valutato, altrimenti, un alunno che, sulla base di quanto studiato in filosofia o in scienze, confutasse gli insegnamenti dell'IRC? o forse dobbiamo pensare che nella valutazione dello studente debbano entrare anche elementi di giudizio morale della persona sulla base degli insegnamenti di Santa Romana Chiesa?

Malgrado queste ovvie considerazioni, assistiamo a continue pressioni per invogliare gli studenti italiani a scegliere l'IRC, cercando di accrescere il prestigio dei Docenti di cattolicesimo in sede di scrutinio, sebbene la peculiarità della materia faccia sì che essa sia valutata con una scheda a parte, esterna alla pagella, e benché l'insegnante di religione cattolica non possa (ancora) contribuire a respingere o promuovere un alunno.

Negli ultimi quindici anni sono molto diminuiti gli studenti "che si avvalgono" dell'IRC, specialmente nelle grandi città e nelle Scuole Superiori. Ed ecco che i vari dicasteri della Pubblica Istruzione, di Destra e di Sinistra, succedutisi dal 1999 ad oggi, hanno più volte emanato ordinanze in soccorso di questo insegnamento, accreditandogli nuovamente un potere di valutazione relativo all'**assegnazione di crediti scolastici in sede di scrutinio finale nel triennio delle Scuole Superiori**.

Il TAR del Lazio, con la sentenza n. 7076 del 17 luglio 2009, aveva bloccato gli effetti di queste ordinanze: secondo il TAR "l'attribuzione di un credito formativo ad una scelta di carattere religioso degli studenti e dei loro genitori, quale quella di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, dà luogo a una precisa forma di discriminazione, dato che lo Stato Italiano non assicura identicamente la possibilità per tutti i cittadini di conseguire un credito formativo nelle proprie confessioni ovvero per chi dichiara di non professare alcuna religione in Etica Morale Pubblica"; inoltre, "sul piano giuridico, un insegnamento di carattere etico e religioso, strettamente attinente alla fede individuale, non può assolutamente essere oggetto di una valutazione sul piano del profitto scolastico, proprio per il rischio di valutazioni di valore proporzionalmente ancorate alla misura della fede stessa".

Se non che **il Consiglio di Stato, con la Decisione 2749/10, ha ora annullato la sentenza del TAR**, dichiarando: "Chi segue religione (o l'insegnamento alternativo) non è avvantaggiato né discriminato: è semplicemente valutato per come si comporta, per l'interesse che mostra e il profitto che consegue anche nell'ora di religione (o del corso alternativo). Chi non segue religione né il corso alternativo, ugualmente, non è discriminato né favorito: semplicemente non viene valutato nei suoi confronti un momento della vita scolastica cui non ha partecipato, ferma rimanendo la

possibilità di beneficiare del punto ulteriore nell'ambito della banda di oscillazione alla stregua degli altri elementi valutabili a suo favore.”

Il Consiglio di Stato ricorda d'altronde anche il dovere del MIUR di offrire attività alternative all'IRC: ma con quali spicci si potrà far fronte a una simile richiesta, dopo gli otto miliardi di euro sottratti alla Scuola Statale? Se la frequenza dell'ora di religione comporta un possibile punteggio maggiore, essa viene incentivata per legge: e questo non ci sembra un sistema equanime nei confronti delle altre confessioni religiose del nostro Paese, né verso chi di religione non vuol proprio saperne. E comunque, quand'anche venissero stanziati i denari per istituire le attività alternative, per quale motivo lo studente non cattolico dovrebbe vedersi costretto, per conquistare crediti, a seguire una materia “alternativa” (cioè inventata ad hoc per rendere giuridicamente lecita l'ora di religione)? Quale criterio pedagogico è alla base di un simile pasticcio?

Sicuramente i giudici della sesta sezione del Consiglio di Stato hanno lavorato in modo ineccepibile dal punto di vista giuridico. Noi Docenti, tuttavia, non possiamo non ricordarci di rappresentare un'Istituzione dello Stato repubblicano, la Scuola, che è di tutti, “senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” (Costituzione della Repubblica Italiana, art. 3). Crediamo dunque sia necessario non frapporre ostacoli all'uguaglianza dei nostri studenti, indipendentemente dalle nostre personali convinzioni in materia di fede.

Già i Docenti, per lo Stato italiano, non sono tutti uguali. Infatti, oltre ad esser pagati più degli altri, gli insegnanti di IRC godono di altri trattamenti di favore: nominati dal vescovo, qualora il vescovo stesso li dichiara “decaduti” dall'IRC (magari perché divorziano o abortiscono), diventano immediatamente Docenti a tempo indeterminato della materia scolastica per la quale hanno un titolo di studio adeguato, **senza concorso** e senza i consueti anni di “gavetta”. Esistono figli e figliastri anche nella Scuola, dunque, come in troppi altri settori della vita nazionale.

Non si tratta di parlar male dei colleghi di religione, che sono in massima parte Docenti stimabili e molto preparati nel proprio campo (spesso insigni teologi). Diciamo solo che è assurdo che studiosi del genere siano da una parte non liberi, dall'altra privilegiati. Benché avvantaggiati, infatti, **non sono liberi** di insegnare come vogliono, perché il loro operato è vincolato al giudizio insindacabile del vicariato, con buona pace dell'articolo 33 della Costituzione: “L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento”. Si potrebbe obiettare che la religione cattolica non è né un'arte né una scienza, e che dunque non ricade nei casi previsti dall'articolo 33. A maggior ragione è illogico che i tagli draconiani abbattutisi sulla Scuola non abbiano minimamente scalfito l'organico dei Docenti di IRC, i quali sono dunque percentualmente aumentati sull'organico complessivo della Scuola nazionale, mentre decine e decine di migliaia di Docenti di tutte le altre discipline hanno perso il posto di lavoro.

Quali che siano le nostre personali convinzioni religiose, lo Stato non può sposare una fede piuttosto che un'altra: o le sponsorizza tutte, o nessuna. Del resto, non fu proprio il fondatore del Cristianesimo a dire “Date a Cesare quel che è di Cesare”? La Scuola è di Cesare; cioè dello Stato; quindi, in una democrazia, la Scuola è di tutti. Dio non ha bisogno di manipolare le coscienze attraverso un uso incostituzionale della Scuola. Chi ci crede dovrebbe saperlo.

Alvaro Belardinelli